



## Contributo del CSIG

*Centro Studi Informatica Giuridica di Ivrea-Torino*

allo **Schema di Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione** adottato dall'ANAC il 07/11/2024 Testo in consultazione fino al 09/12/2024

\*\*\*\*

Il Centro Studi Informatica Giuridica di Ivrea-Torino, associazione interdisciplinare indipendente e senza scopo di lucro che promuove il confronto, il dibattito e la condivisione delle esperienze, con l'obiettivo di individuare soluzioni in grado di migliorare la società e di dare impulso allo sviluppo del quadro tecnologico e normativo del nostro Paese, ha trasmesso all'ANAC il proprio contributo allo Schema di Linee guida in epigrafe.

Associati che hanno collaborato nella stesura del contributo:

- Mauro Alovio
- Gabriella Molinelli
- Cristiano Ornaghi
- Giulio Ellese
- Nicola Di Mare
- Salvatore Maugeri

Sezioni delle linee guida cui si riferisce il contributo	Osservazioni del CSIG di Ivrea e Torino
<b>2.2 Modalità di effettuazione della segnalazione</b>	<p>In ordine alla segnalazione in forma orale si chiede di prevedere in via obbligatoria anche l'istituzione di un canale specifico per le persone udiolese che preveda il supporto di una persona che conosca la Lingua dei Segni Italiana (specificando se in qualità di facilitatore o ad altro titolo) e specifiche modalità di tracciamento di tale tipo di segnalazioni mediante acquisizione di video e del verbale di traduzione mediante utilizzo della LIS)</p> <p>Riguardo alla segnalazione in forma scritta, laddove non si adotti un'apposita piattaforma informatica, si chiede di precisare che l'invio della segnalazione mediante una raccomandata non può essere considerato un canale idoneo a garantire la riservatezza del segnalante in quanto il plico (indipendentemente dal fatto che in esso sia inserita una prima busta contenente i dati identificativi della persona segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; una seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione; una terza busta chiusa che contenga le prime due che rechi all'esterno la dicitura "riservata" indirizzata al gestore della segnalazione (ad</p>

	<p>es. “riservata al RPCT”) potrebbe essere smarrito o indebitamente sottratto con conseguente rischio elevato per la riservatezza del segnalante.</p> <p>Con riferimento ai casi nei quali si utilizzi una piattaforma informatica che sia gestita da fornitori di servizi cloud, si chiede di precisare che è necessario tener conto di quanto è previsto dal <b>Regolamento unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la PA</b> adottato con <b>Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024, applicabile dal 1 agosto 2024</b>, adottato dall’Agenzia per la sicurezza nazionale, in ordine alla necessità che i fornitori di servizi cloud devono aver dichiarato ad ACN di possedere i requisiti previsti dall’ Agenzia con il suddetto Regolamento e devono risultare iscritte nel catalogo delle infrastrutture e dei servizi cloud per le pubbliche amministrazioni, con l’indicazione “servizio cloud per le pubbliche amministrazioni qualificato”.</p>
<p><b>3.4 Attività del gestore</b></p>	<p>Riguardo alle verifiche preliminari che il gestore della segnalazione è tenuto ad effettuare si segnala le criticità che possono verificarsi allorché questi ritenga di non essere competente a trattare la segnalazione e ne disponga la trasmissione ad altra autorità esterna ritenuta competente la quale, ricevuta la segnalazione, potrebbe a sua volta ritenere di non essere competente asserendo che la competenza spetti invece all’ente che ha effettuato la trasmissione della segnalazione.</p> <p>In relazione a tale ipotesi, considerato che si pongono delicati problemi di coordinamento tra le due entità tra le quali sorge un conflitto negativo di competenza e delicate questioni attinenti all’obbligo di cancellazione dei dati che dovrebbe essere osservato dall’autorità non competente, si richiede che venga dedicata una specifica attenzione da parte dell’Autorità fornendo indicazioni in merito agli adempimenti da compiere.</p>
<p><b>5. La formazione</b></p>	<p>Al fine di garantire che le attività di formazione e di aggiornamento vengano effettuate in maniera effettiva, completa (nei riguardi di tutto il personale) e trasparente si chiede di prevedere l’obbligo delle PA di pubblicare nella sezione amministrazione trasparente dedicata al whistleblowing le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N. di persone che hanno partecipato alle attività di formazione durante l’anno</li> <li>- Percentuale delle persone formate rispetto al personale in servizio</li> <li>- N. di ore dedicate alla formazione/aggiornamento</li> <li>- Argomenti trattati</li> <li>- Modalità di verifica dei contenuti trattati</li> </ul>
<p><b>6.3 La differenza tra ente del terzo settore e facilitatore</b></p>	<p>Riguardo alla figura del facilitatore si chiede di fornire maggiori dettagli circa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le modalità concrete con le quali può essere individuato, precisando, in particolare, se il facilitatore possa essere individuato, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione istituendo una figura ad hoc che possa fornire aiuto al segnalante nei casi in cui questi non abbia possibilità di individuarlo autonomamente (si pensi, ad esempio, ai casi in cui il segnalante sia persona audioleso e sia necessario avere il supporto di una persona che conosca la Lingua dei Segni Italiana, ecc.)</li> <li>• le modalità con le quali devono essere trattati i dati del facilitatore;</li> </ul>

**2.4 Disciplina *whistleblowing* e  
Modello organizzativo 231**

Alla luce della riforma operata dall'**art. 12 ter del cosiddetto "Decreto PA 2"** (D.L. n. 75/2023, convertito in Legge n. 112/2023) che modificando il comma 2-bis del D.L. n. 101/2013, ha introdotto un nuovo periodo che prevede: <<**Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente**>>, si chiede di precisare se la disciplina prevista dal D.Lgs. 2023 n.24 sia applicabile o meno agli ordini e collegi professionali.

Torino 09/12/2024

Il Presidente Avv. Mauro Alovisio